



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETARIATO GENERALE DIPARTIMENTO PER IL PERSONALE

PROCEDURA COMPARATIVA BANDITA AI SENSI DELL'ARTICOLO 28 COMMA 1 TER DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165, PER LA COPERTURA DI 10 POSTI DI DIRIGENTE DI II FASCIA PRESENTI NELLA DOTAZIONE ORGANICA DIRIGENZIALE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174 concernente il "Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, l'articolo 28 rubricato "accesso alla qualifica di dirigente della II fascia";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 28, comma 1-ter, del menzionato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni possono bandire una procedura comparativa riservata al personale in servizio a tempo indeterminato, in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nell'area o categoria apicale;

VISTO l'articolo 35, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, che, ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, richiede il possesso di specifiche qualità di condotta di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

VISTO, altresì, l'articolo 35-ter del citato decreto legislativo, rubricato "Portale unico del reclutamento";



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n.196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante l’ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2018, n. 78, recante “Regolamento che stabilisce i titoli valutabili nell’ambito del concorso per l’accesso alla qualifica di dirigente e il valore massimo assegnabile, ad ognuno di essi, ai sensi dell’articolo 3, comma 2 *bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272”;

VISTO il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la disabilità del 9 novembre 2021 recante “Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento”, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

VISTO il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 28 settembre 2022, registrato dalla Corte dei conti il 21 novembre 2022, recante “Adozione di linee guida per l’accesso alla dirigenza pubblica, ai sensi dell’art. 3, comma 6, del decreto-legge 80 del 2021”;

VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri, sottoscritto l’11 marzo 2022;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 2024, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO l'articolo 1, comma 833, della Legge 30 dicembre 2024 n. 207 che ha disposto l'adeguamento della dotazione organica secondo quanto previsto dal comma 823 della medesima norma;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2025 di adozione del Piano integrato di organizzazione e attività (PIAO) per il triennio 2025-2027;

RILEVATA la disponibilità dei posti nella dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui al sopracitato decreto 10 settembre 2024 e rideterminata nel PIAO 2025-2027 ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 833, della legge 207 del 2024 (legge di bilancio 2025);

CONSIDERATO che per la qualifica prevista nel presente avviso, alla data del 31 dicembre 2024, la percentuale di rappresentatività del genere maschile è pari al 54,81 per cento, quella del genere femminile è pari al 45,19 per cento e che il differenziale tra i generi non risulta essere superiore al 30 per cento;

RAVVISATA la necessità di avviare, nei limiti dei posti vacanti in organico, una procedura comparativa, ai sensi dell'articolo 28, comma 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, destinata al personale in servizio a tempo indeterminato, in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nell'area o categoria apicale;

D E C R E T A

Art. 1

(Posti da ricoprire)

È indetta, ai sensi dell'articolo 28, comma 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, una procedura comparativa, per la copertura di n. 10 posti della dotazione organica del personale dirigenziale di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 2024, come rideterminata ai sensi dell'articolo 1, comma 833, della legge 207 del 2024.

La procedura è destinata al personale in servizio a tempo indeterminato che abbia maturato almeno cinque anni di servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nell'area o categoria apicale e in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente per l'accesso alla dirigenza.

Art. 2

(Requisiti di ammissione)

Per l'ammissione alla procedura è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- 1) cittadinanza italiana;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- 2) godimento dei diritti civili e politici;
- 3) idoneità fisica allo specifico impiego;
- 4) essere dipendente a tempo indeterminato, appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri o in posizione di distacco funzionale, di comando o fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con esclusione del personale militare, delle forze di Polizia di Stato, nonché del personale in comando o fuori ruolo presso le strutture di diretta collaborazione, di supporto ai Commissari straordinari di Governo e presso il Dipartimento della protezione civile;
- 5) aver maturato almeno cinque anni di servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nell'area o categoria apicale. Per il personale del ruolo di Protezione civile è considerato utile solo il servizio prestato presso le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- 6) possesso del titolo di studio di seguito indicato: Laurea magistrale (LM), Laurea specialistica (LS) oppure Diploma di laurea (DL);
- 7) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni, ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;
- 8) di non aver riportato condanne penali, con sentenza passata in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
- 9) possesso di qualità morali e condotta incensurabili ai sensi dell'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

I requisiti sopra elencati debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura fissata nel presente avviso, nonché alla data dell'inquadramento nel ruolo dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti di ammissione comporta l'esclusione dalla procedura, ovvero, nel caso di carenza degli stessi all'atto dell'immissione in ruolo, la decadenza dal diritto all'inquadramento.

Art. 3

(Pubblicazione dell'avviso e termini di presentazione della domanda)

Il presente avviso sarà pubblicato sul Portale «inPA» - disponibile all'indirizzo internet: <https://www.inpa.gov.it> - e sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

La domanda di ammissione alla procedura dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica, mediante autenticazione con SPID/CIE/CNS/eIDAS, compilando il *format* di candidatura sul Portale «inPA» - disponibile all'indirizzo internet «<https://www.inpa.gov.it>» - previa registrazione sullo stesso Portale. Per la partecipazione alla procedura il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato o un domicilio digitale. La registrazione, la compilazione e l'invio *online* della domanda devono essere completati entro il termine di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso sul Portale «inPA» - disponibile all'indirizzo internet: <https://www.inpa.gov.it> - e sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Saranno accettate esclusivamente le domande inviate prima dello spirare di tale termine perentorio.

La data di presentazione *online* della domanda di partecipazione alla procedura sarà certificata e comprovata da apposita ricevuta scaricabile al termine della procedura di invio, dal Portale «inPA».

Allo scadere del termine ultimo per la presentazione della domanda, il portale non consentirà l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio della domanda di partecipazione. Ai fini della partecipazione alla procedura, in caso di più invii della domanda di partecipazione, si terrà conto unicamente dell'ultima domanda inviata in ordine cronologico, intendendosi le precedenti revocate in modo integrale e definitivo, nonché prive d'effetto.

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute con modalità differente.

L'Amministrazione si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.

Art. 4

(Domanda di partecipazione)

I candidati sono tenuti a dichiarare negli spazi del *format* di presentazione della domanda, a pena di esclusione, l'effettivo possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, che vengono in tal modo autocertificati, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

- a) cognome e nome, data e luogo di nascita;
- b) codice fiscale e residenza, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale;
- c) cittadinanza italiana;
- d) il godimento dei diritti civili e politici;
- e) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- f) l'indirizzo PEC personale del candidato, al quale il candidato chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative alla procedura;
- g) un recapito telefonico;
- h) l'autorizzazione al trattamento dei dati personali per le finalità connesse all'espletamento della procedura e per le successive attività inerenti all'eventuale procedimento di assunzione;
- i) di essere dipendente dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero dipendente di ruolo delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di distacco funzionale, di comando o fuori



Presidenza del Consiglio dei Ministri

ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in servizio da almeno cinque anni nell'area o categoria apicale;

- j) il possesso del titolo di studio richiesto ai fini della partecipazione alla procedura selettiva, con indicazione dell'università o altri istituti equiparati della Repubblica italiana che lo hanno rilasciato e la data del conseguimento. Se il titolo di studio è stato conseguito all'estero il candidato indica gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano o dichiara che provvederà a richiedere l'equiparazione;
- k) la lingua dell'Unione europea in cui intende sostenere il colloquio di cui all'art. 10, paragrafo 1, lettera b);
- l) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni, ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;
- m) di non aver riportato condanne penali, con sentenza passata in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione;
- n) di non avere procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, salvo l'obbligo di dichiararli precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
- o) il possesso dell'idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui la selezione si riferisce;
- p) il possesso di eventuali titoli da sottoporre alla valutazione di cui al successivo articolo 11 del presente avviso;
- q) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall'articolo 12 del presente avviso;
- r) l'eventuale necessità, in relazione alla propria disabilità (e fatto comunque salvo il requisito dell'idoneità fisica, di cui all'articolo 4 lettera n) del presente avviso), di ausilio e/o di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove di esame. A tal fine il candidato deve attestare di essere stato riconosciuto come persona con disabilità mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge, ovvero allegare idonea certificazione rilasciata dalla struttura pubblica competente. La mancata allegazione sul portale «inPA» di tale documentazione, entro i termini di presentazione della domanda, non consentirà all'Amministrazione di organizzarsi per tempo e di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta;
- s) l'eventuale condizione di candidato affetto da disturbi specifici di apprendimento, ai sensi degli articoli 5 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, e 3, comma 4 - bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, facendo esplicita richiesta della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria necessità che deve essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. L'adozione delle richiamate misure sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo



Presidenza del Consiglio dei Ministri

assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul portale «inPA» durante la fase di inoltro candidatura; quando richiesto, i files dovranno essere in formato .pdf. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà a Formez PA di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta;

- t) di aver preso visione e di accettare in modo pieno e incondizionato le informazioni, disposizioni e condizioni del presente avviso.

Sarà assicurata la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario a causa dello stato di gravidanza o allattamento, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, garantendo la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento. Le candidate in stato di gravidanza o allattamento dovranno specificare la propria condizione in apposito spazio disponibile sul format elettronico e caricare tutta la documentazione di supporto sul Portale "inPA" durante la fase di inoltro della candidatura in formato pdf.

Le comunicazioni personali relative alla presente procedura saranno inviate all'indirizzo PEC dichiarato nella candidatura. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità derivante da inesatte indicazioni del recapito, ovvero da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell'indirizzo PEC.

Ogni comunicazione concernente la presente procedura sarà effettuata mediante pubblicazione sul portale «inPA» e sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 5

(Esclusione dalla procedura)

L'Amministrazione può disporre in qualunque momento l'esclusione dalla procedura nei seguenti casi:

- a) presentazione della domanda con modalità diverse da quelle indicate agli articoli 3 e 4;
- b) mancato possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

Qualora i motivi che determinano l'esclusione siano accertati dopo l'espletamento della procedura, l'Amministrazione dispone la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla procedura e procede alla risoluzione del rapporto di lavoro ove già instaurato; sarà parimenti disposta la decadenza, con risoluzione del rapporto di lavoro, ove già instaurato, dei candidati di cui risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di partecipazione alla selezione o delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

I candidati non esclusi sono comunque ammessi alla procedura con riserva.

Ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, l'Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti alla procedura, i quali si intendono consapevoli delle conseguenze sotto il profilo penale, civile e amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del già menzionato D.P.R., ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

La verifica dei requisiti e dei titoli è effettuata dal Dipartimento per il Personale - Ufficio trattamento giuridico, contenzioso e politiche formative della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 6

(Commissione di valutazione)

Con successivo provvedimento sarà nominata la Commissione esaminatrice competente per l'espletamento di tutte le fasi della selezione, compresa la formazione della graduatoria finale di merito: la Commissione sarà composta anche da professionisti esperti nella valutazione degli ambiti di competenze di cui all'articolo 7 del presente avviso.

Art. 7

(Procedura)

Per l'espletamento della procedura la Presidenza del Consiglio dei ministri, ferme restando le competenze della Commissione esaminatrice, si avvarrà di Formez PA.

La procedura selettiva è espletata secondo le modalità di seguito indicate:

- a) prova preselettiva di cui all'articolo 8 del presente avviso;
- b) prova scritta di cui all'articolo 9 del presente avviso (max 100 punti);
- c) prova orale di cui all'articolo 10 del presente avviso (max 100 punti);
- d) valutazione dei titoli, di cui all'articolo 11 del presente avviso (max 35 punti).

Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono un punteggio minimo di 70/100 nella prova scritta.

Ai fini della graduatoria finale sono ritenuti idonei i candidati che nella prova orale abbiano ottenuto un punteggio minimo di 70/100.

La procedura selettiva è volta alla valutazione anche delle capacità e attitudini con riferimento alle seguenti competenze, individuate a partire dal modello di competenze dei dirigenti della PA italiana previsto nelle "Linee guida di accesso alla dirigenza pubblica", adottate con decreto del Ministro della pubblica amministrazione del 28 settembre 2022:

Competenza	Definizione
Soluzione dei problemi	Individuare tempestivamente i problemi, anche complessi, analizzando in modo critico e ampio dati e informazioni, per focalizzare le questioni più rilevanti, così da identificare e proporre soluzioni efficaci, rispondenti alle esigenze della situazione e coerenti con il contesto di riferimento.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Gestione dei processi	Strutturare efficacemente le attività proprie e altrui, programmando, organizzando, gestendo e monitorando efficacemente le risorse assegnate (economico-finanziarie, umane, strumentali, temporali), tenendo conto dei vincoli e in coerenza con le strategie delineate e gli obiettivi da perseguire.
Promozione del cambiamento	Accogliere positivamente i cambiamenti favorendo e stimolando l'introduzione di modalità nuove di gestione di processi, attività e servizi in una logica di miglioramento continuo e incoraggiando gli altri a vivere il cambiamento come un'opportunità.
Decisione responsabile	Riconoscere gli elementi controversi di una decisione e gli aspetti potenzialmente critici anche per l'amministrazione e l'interesse pubblico, scegliere tra le differenti opzioni con consapevolezza e tempestività, anche in condizioni di incertezza, complessità, carenza di informazioni, valutando pro e contro e combinando il rispetto dei vincoli con la finalizzazione della decisione. Assumersi la responsabilità delle decisioni e delle azioni proprie e dei collaboratori (accountability).
Gestione delle relazioni interne e esterne	Gestire reti di relazioni complesse comunicando efficacemente con i diversi interlocutori interni, anche in una logica di internazionalità, o esterni all'organizzazione, inclusi quelli istituzionali, cogliendone le esigenze e costruendo relazioni positive, orientate alla fiducia e collaborazione.

Art. 8

(Prova preselettiva)

L'Amministrazione si riserva di svolgere una prova preselettiva qualora il numero dei candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione sia pari o superiore a quindici volte il numero dei posti messi a selezione.

La prova preselettiva che l'Amministrazione si riserva di svolgere consisterà nella somministrazione di un test di sessanta quesiti a risposta multipla da risolvere in ottanta minuti, comprendenti:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- 1) 10 quesiti di ragionamento verbale e logico;
- 2) 10 quesiti di diritto amministrativo;
- 3) 10 quesiti sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- 4) 5 quesiti in materia di codice dei contratti pubblici;
- 5) 5 quesiti in materia di privacy e anticorruzione;
- 6) 5 quesiti in materia di pubblico impiego;
- 7) 5 quesiti di diritto costituzionale;
- 8) 5 quesiti di diritto dell'Unione europea
- 9) 5 quesiti di contabilità pubblica.

A ciascuna risposta sarà attribuito il seguente punteggio:

- a) risposta esatta: +1 punto;
- b) mancata risposta: 0 punti;
- c) risposta errata: -0,35 punti.

Sono esentati dalla prova preselettiva i candidati con disabilità con percentuale di invalidità pari o superiore all'80%, in base all'articolo 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Ogni comunicazione concernente la prova, compreso il calendario e il relativo esito, sarà effettuata attraverso il predetto portale «inPA» e sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La data e il luogo di svolgimento della prova saranno resi disponibili almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della stessa.

Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova.

I candidati regolarmente iscritti *on-line* che non abbiano avuto comunicazione dell'esclusione dalla procedura sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preselettiva nella sede, nel giorno e nell'ora indicati sul portale «inPA» e sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

I candidati devono presentarsi con un valido documento di riconoscimento, il codice fiscale e la ricevuta rilasciata dal sistema informatico al momento della compilazione *on-line* della domanda.

L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporta l'esclusione dalla procedura, fermo restando le eventuali prove asincrone previste per le candidate in stato di gravidanza o allattamento.

I candidati ammessi a sostenere la prova preselettiva hanno a disposizione strumenti informatici e digitali. Al termine del tempo previsto per la prova, il sistema interrompe la procedura ed acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento. Fino all'acquisizione definitiva il candidato può correggere le risposte già date. La correzione della prova da parte della commissione esaminatrice avviene con modalità che assicurano l'anonimato del candidato, utilizzando strumenti digitali. Al termine delle operazioni viene formulato apposito elenco sulla base del punteggio conseguito e l'esito della prova è reso disponibile mediante pubblicazione sul portale «inPA» e sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Durante la prova i candidati non possono in alcun modo comunicare tra loro e non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione



Presidenza del Consiglio dei Ministri

o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici. In caso di violazione di tali disposizioni, la commissione esaminatrice dispone l'immediata esclusione dalla procedura.

Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.

In esito alla prova preselettiva saranno ammessi a sostenere la prova scritta i candidati collocatisi fino alla centesima posizione, oltre agli *ex aequo*.

Art. 9

(Prova scritta)

La prova scritta, a contenuto teorico-pratico, è diretta ad accertare il possesso di una adeguata conoscenza del candidato negli ambiti giuridico-amministrativo, contrattualistico-contabile e organizzativo-gestionale, nonché della capacità e attitudine all'analisi, sintesi e risoluzione di problematiche afferenti alle funzioni dirigenziali. In particolare, la prova potrà vertere sulla conoscenza dei principali istituti attinenti alle seguenti materie: diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto dell'Unione europea, codice dei contratti pubblici, contabilità di stato, normativa in materia di pubblico impiego e di reati contro la pubblica amministrazione, scienza dell'amministrazione, privacy e anticorruzione.

La prova scritta, della durata di cinque ore, consisterà in particolare, nella redazione di un elaborato diretto ad analizzare un caso pratico o quesito situazionale, illustrando gli istituti applicabili, le criticità, le opportunità e la soluzione legittima ritenuta più efficace da applicare al caso analizzato.

Alla suddetta prova sarà assegnato un punteggio massimo di 100 punti e si intenderà superata con un punteggio minimo di 70/100.

La Commissione esaminatrice procederà alla pubblicazione della griglia dei criteri sulla base della quale sarà valutata la prova, con particolare riferimento, alla chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione, capacità di risolvere problemi specifici, conoscenza degli istituti trattati, capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà e padronanza delle tecniche di argomentazione.

La prova scritta si svolgerà mediante utilizzo di strumentazione e procedure informatiche. È facoltà della Commissione fornire ai candidati uno o più documenti, di qualsiasi tipologia, da utilizzare per la soluzione della prova.

Nel corso della prova scritta, i candidati possono consultare fonti esclusivamente normative, primarie e secondarie, purché non commentate o annotate con dottrina e giurisprudenza, né contenenti alcun tipo di appunto manoscritto. Non sono ammessi manuali, supporti cartacei, appunti, pubblicazioni e stampe di qualsiasi tipologia e genere.

L'avviso di convocazione per la prova scritta contenente il diario con l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora in cui si svolgerà e con eventuali indicazioni di dettaglio in merito al suo svolgimento è pubblicato sul portale «inPA» e sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio



Presidenza del Consiglio dei Ministri

dei ministri almeno quindici giorni prima del suo svolgimento. L'avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.

L'assenza nella sede di svolgimento della prova scritta per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporterà l'esclusione dalla procedura, fermo restando le eventuali prove asincrone previste per le candidate in stato di gravidanza o allattamento.

Art. 10

(Prova orale)

La prova orale - cui accederanno i candidati che avranno conseguito nella prova scritta un punteggio minimo di 70 punti - consiste in un colloquio volto alla valutazione dell'esperienza professionale, delle capacità, delle attitudini e delle motivazioni individuali del candidato, secondo metodologie e *standard* riconosciuti, nonché all'accertamento:

- a) del possesso delle competenze di cui all'articolo 7 del presente avviso e delle conoscenze dei principali istituti rientranti nelle materie di cui all'articolo 9, oltre che sulla conoscenza dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- b) della conoscenza della lingua inglese o di altra lingua dell'Unione europea prescelta dal candidato, verificata attraverso la lettura, la traduzione di un testo e la conversazione. Viene, altresì, accertata la conoscenza a livello avanzato dell'utilizzo del personal computer e dei software applicativi più diffusi.

L'avviso di convocazione per la prova orale contenente gli elenchi degli ammessi alla medesima prova e il diario con l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora in cui si svolgerà, è pubblicato sul portale «inPA» e sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri almeno quindici giorni prima del suo svolgimento. L'avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Alla prova orale è assegnato un punteggio massimo di 100 punti e si intende superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 70/100.

L'assenza nella sede di svolgimento della prova orale per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporterà l'esclusione dalla procedura, fermo restando le eventuali prove asincrone previste per le candidate in stato di gravidanza o allattamento.

La prova orale di cui al presente articolo si svolge in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.

Al termine di ogni seduta la Commissione esaminatrice compila l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del punteggio da ciascuno riportato; tale elenco, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della Commissione esaminatrice, è pubblicato sul portale «inPA» e sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La Commissione esaminatrice, si riserva di pubblicare sul portale «inPA» e sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione per la prova orale, eventuali indicazioni di dettaglio in merito al suo svolgimento.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Art. 11

(Valutazione dei titoli)

La valutazione dei titoli è effettuata dalla Commissione esaminatrice, anche mediante il ricorso a piattaforme digitali, sulla base dei titoli dichiarati dai candidati negli appositi spazi della domanda di ammissione alla procedura e completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente avviso.

I titoli di studio oggetto di valutazione sono esclusivamente quelli ulteriori rispetto ai titoli previsti dal presente avviso per l'accesso al profilo dirigenziale.

La Commissione procede alla valutazione delle seguenti categorie di titoli, secondo i criteri di cui al presente articolo:

- a) Valutazione positiva della performance individuale conseguita dal dipendente nel 2021, 2022, 2023 e nel 2024 in Presidenza del Consiglio dei ministri (massimo punti 10):
 - 1) fascia di merito alta (punti 1,5 per ciascun anno);
 - 2) conseguimento dell'eccellenza nella valutazione della performance individuale (punti 1 per ciascun anno). Tale punteggio, che si somma a quello conseguito per la fascia di merito alta, verrà riconosciuto esclusivamente al personale la cui valutazione di eccellenza rientra nella quota limite del 20%, prevista dal vigente SMVP;
 - 3) fascia di merito media (punti 1 per ciascun anno).
- b) Valutazione dei titoli professionali, di studio o di specializzazione ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale (massimo punti 10):
 - 1) 0,50 punti per ciascuno dei seguenti titoli, fino ad un massimo di 1 punto: laurea triennale ulteriore rispetto a quella costituente il presupposto per il conseguimento della laurea specialistica utilizzata per l'ammissione alla procedura, master di I livello della durata di almeno un anno;
 - 2) 0,75 punti, fino a un massimo di 1,50, per master di II livello della durata di almeno un anno;
 - 3) 1,25 punti per ciascuno dei seguenti titoli, fino ad un massimo di 2,5 punti: laurea specialistica, magistrale e diploma di laurea ulteriore rispetto al titolo utilizzato per l'accesso alla presente procedura;
 - 4) 1,25 punti per diploma di specializzazione;
 - 5) 1,75 punti per ciascuno dei seguenti titoli, fino ad un massimo di 3,5 punti: dottorato di ricerca e/o abilitazione professionale;
 - 6) 0,50 punti per la titolarità di insegnamenti in corsi di studio di durata minima semestrale ogni 10 ore di insegnamento, fino a un massimo di punti 1,5;
 - 7) 0,50 punti per ciascuno dei seguenti titoli, fino ad un massimo di 1,5 punti: pubblicazione scientifica in relazione al grado di attinenza alle materie della prova scritta di cui all'articolo 8 del presente avviso.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

I titoli di cui alla suindicata lettera b) del presente articolo sono valutabili esclusivamente se conseguiti o svolti presso le istituzioni universitarie pubbliche, le università non statali legalmente riconosciute, nonché le istituzioni formative pubbliche o private, autorizzate e/o accreditate dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca, costituite anche in consorzio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 38 del già menzionato decreto legislativo n. 165 del 2001.

- c) Valutazione dei titoli di carriera e di servizio e degli incarichi rivestiti, in ragione del rapporto di pubblico impiego, alla data di pubblicazione dell'avviso (massimo 15 punti):
- 1) incarichi che presuppongono una particolare competenza professionale, attribuiti dai vertici della Presidenza del Consiglio dei ministri, dai Capi Dipartimento e Capi Uffici autonomi, con provvedimenti formali tra i quali, a titolo esemplificativo, incarichi dirigenziali, componenti di Commissione o di Gruppi di lavoro, componenti di Comitati; nonché incarichi di RUP conferiti anche dai Coordinatori degli Uffici e dei Servizi: 2 punti per ciascuna tipologia di incarico ricoperto fino ad un massimo di 6 punti;
 - 2) segretari di Commissioni o di Gruppi di lavoro: 0,50 punti per ciascuna tipologia di incarico ricoperto fino ad un massimo di 1 punto;
 - 3) inclusione in una o più graduatorie finali di concorso pubblico o corso-concorso purché non seguita dall'assunzione in servizio, banditi da Amministrazioni, enti e soggetti pubblici, per l'assunzione in qualifica dirigenziale: 1 punto per ciascuna graduatoria fino ad un massimo di 3 punti;
 - 4) incarichi di cui al punto 1) attribuiti dai vertici di altra Amministrazione o da altri soggetti pubblici: 0,50 punti per ciascuna tipologia di incarico ricoperto fino ad un massimo di 1 punto;
 - 5) anzianità di servizio in Presidenza del Consiglio dei ministri in area o categoria apicale ulteriore ai cinque anni previsti quale requisito di ammissione: 0,50 punti per ogni biennio o frazione superiore a 18 mesi, fino ad un massimo di 3 punti;
 - 6) encomio solenne attribuito per il lodevole servizio svolto in Presidenza del Consiglio dei ministri: 0,50 punti per ogni encomio fino ad un massimo di 1 punto.

I suindicati titoli di carriera e di servizio sono valutabili esclusivamente se svolti presso organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, le autorità indipendenti, ovvero le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001.

Il punteggio conseguito per i titoli concorre ai fini del calcolo del punteggio totale della graduatoria di cui all'articolo 12 del presente avviso.

Art. 12

(Graduatoria finale di merito)

La Commissione esaminatrice stila la graduatoria finale di merito sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nella prova scritta, orale e nella valutazione dei titoli.

A parità di merito trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di precedenza e preferenza previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica del 16 giugno 2023, n. 82.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

I candidati in possesso di titoli di preferenza, secondo la normativa vigente, devono dichiarare nella domanda il titolo che dia diritto a tali benefici, da possedere alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

L'Amministrazione pubblica sul portale «inPA» e sul proprio sito istituzionale uno specifico avviso indicando il termine perentorio entro il quale i candidati che hanno superato la prova orale devono far pervenire la documentazione digitale attestante il possesso dei titoli di preferenza, già indicati nella domanda.

La graduatoria finale di merito, approvata con decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, è pubblicata sul portale «inPA» e sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Avverso la graduatoria finale di merito è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.

Art. 13

(Comunicazione dell'esito della procedura)

Ai candidati vincitori è data comunicazione dell'esito della procedura attraverso la pubblicazione della graduatoria finale di merito sul portale «inPA» e sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Tale pubblicazione sostituisce ogni altra comunicazione e ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 14

(Inquadramento in ruolo)

Il candidato vincitore utilmente collocato nella graduatoria sarà inquadrato nel ruolo dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'inquadramento è subordinato all'acquisizione dell'esito positivo degli accertamenti che verranno svolti circa il possesso delle qualità morali e di condotta di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, come previsto dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

La mancanza del requisito previsto dal presente articolo determinerà l'impossibilità di perfezionare positivamente la procedura e comporterà la facoltà di attivare lo scorrimento della graduatoria formulata dalla Commissione di valutazione.

Art. 15

(Responsabile del procedimento e accesso agli atti)

I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Con la presentazione della domanda di iscrizione il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase dall'Amministrazione previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti



Presidenza del Consiglio dei Ministri

parte del fascicolo selettivo del candidato. A tal fine i candidati, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione e l'estrazione di copie degli atti relativi alla procedura.

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Pasquale ELIA, dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri, presso il Dipartimento per il personale.

Art. 16

(Trattamento dei dati personali)

La Presidenza del Consiglio dei ministri nella persona del Capo del Dipartimento per il personale *pro tempore*, in qualità di titolare del trattamento (di seguito, il "Titolare"), tratta i dati personali relativi alla presente procedura in conformità con il Regolamento UE 2016/679 (di seguito "RGPD") e, ai sensi dell'articolo 12 dell'RGPD, fornisce agli interessati le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 dell'RGPD in forma concisa, trasparente, intellegibile e facilmente accessibile con un linguaggio semplice e chiaro. Le ulteriori informazioni relative al trattamento dei dati personali effettuato attraverso il Portale «inPA» sono presenti sul sito web del Portale al link "Privacy Policy" presente in calce al sito <https://www.inpa.gov.it/privacy-policy/>.

I dati personali dell'interessato sono raccolti mediante domanda di partecipazione alla procedura e saranno trattati esclusivamente al fine dell'espletamento delle attività connesse alla procedura.

La base giuridica del trattamento è l'assolvimento degli obblighi di legge al quale è soggetto il Titolare (articoli 35 e 35-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79), ai sensi dell'articolo 6, par. 1, lett. c), RGPD.

Ulteriore finalità del trattamento è la tutela da parte del Titolare dei propri diritti e interessi, anche ai fini dell'esercizio del diritto di difesa la cui base giuridica risiede all'articolo 6, par. 1, lett. f), RGPD.

I dati personali sono raccolti direttamente presso l'interessato e, nel caso in cui sia imposto per legge o dal presente avviso, sono raccolti presso soggetti terzi, ove sia necessario effettuare le apposite verifiche in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione alla presente procedura.

Il trattamento dei dati personali è effettuato mediante l'ausilio di strumenti manuali, informatici e telematici atti a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali.

I dati personali sono trattati per conto del Titolare solo da:

- a) soggetti autorizzati al trattamento che hanno ricevuto apposite istruzioni da parte del Titolare;
- b) soggetti terzi che agiscono per conto del Titolare, solo ove questi ultimi siano stati appositamente nominati Responsabili del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 del RGPD;
- c) soggetti terzi qualificati come titolari autonomi del trattamento, qualora la comunicazione sia prevista da obblighi di legge ovvero dall'avviso all'esito della relativa procedura.

I dati personali dell'interessato non sono trasferiti in territorio Extra UE.

Salvo quanto previsto nell'informativa *privacy* del Portale «inPA», i dati personali sono trattati dalla compilazione della domanda di candidatura fino alla conclusione della procedura. Successivamente,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

il Titolare conserva i dati personali unicamente per l'assolvimento degli ulteriori obblighi di legge cancellati e/o resi anonimi in modo da impedire, anche indirettamente, l'identificazione dell'interessato e per tutela dei propri diritti e interessi, anche in sede giudiziale e stragiudiziale, entro il termine di prescrizione previsto dalla normativa di settore. Scaduti i rispettivi termini, i dati personali sono cancellati e/o resi anonimi in modo da impedire, anche indirettamente, l'identificazione dell'interessato.

Il conferimento dei dati personali da parte dell'interessato è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornirli comporta l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura.

Per il perseguimento delle sopraindicate finalità, il Titolare tratta, altresì, categorie particolari di dati personali (come previsto dall'articolo 2, del presente avviso, rubricato "Requisiti di ammissione"), ai sensi dell'articolo 9, par. 2, lett. g) ed f) e dell'articolo 10, del RGPD.

Nessun dato trattato sarà soggetto a processo decisionale automatizzato e, in particolare, nessun dato trattato sarà soggetto ad attività di profilazione.

I dati personali raccolti non sono oggetto di diffusione salvo nei casi previsti dalla legge, in conformità alle delibere dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

I riferimenti del responsabile della protezione dei dati (Rpd) sono disponibili sul sito istituzionale:

<http://www.governo.it/privacy-policy>.

L'interessato, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del RGPD, può esercitare in ogni momento i suoi diritti, ove applicabili, nei confronti del Titolare, rivolgendo le relative istanze a "Presidenza del Consiglio dei ministri" ai seguenti indirizzi:

pec: RPD@pec.governo.it

e-mail: responsabileprotezionedatipcm@governo.it.

L'interessato può esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Art. 17

(Norma finale)

L'Amministrazione si riserva la facoltà, in tutto o in parte, di non dare corso alla procedura comparativa oggetto del presente avviso prima della sua conclusione, a suo insindacabile giudizio, senza che per i concorrenti insorga alcun diritto o pretesa all'inquadramento nel ruolo del personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi per il controllo.

Roma,

p. IL SEGRETARIO GENERALE
Cons. Sabrina Bono